

Contratto di concessione di coltivazione intercalare

CONTRATTO DI CONCESSIONE PER COLTIVAZIONE INTERCALARE

(ai sensi dell'art. 56 della Legge n. 203/82)

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, in data..... , tra:

Il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____, residente in Comune di _____ (___), alla via _____, codice fiscale _____, partita IVA _____ [in qualità di legale rappresentante della società _____, con sede in _____, Via _____, C.F./P. IVA _____] [NOTA: la parte tra parentesi deve essere riportata solo se il proponente è una società. Può assumere la qualifica di concedente il legittimo possessore dei terreni che eserciti sui medesimi l'attività di impresa agricola] (di seguito denominato "Parte concedente" o "Concedente")

E

il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____, residente in comune di _____ (___), alla via _____, codice fiscale _____, partita IVA _____, (di seguito anche "Impresa agricola conduttrice" o semplicemente "Conduttore")

PREMESSO CHE

il/la Sig./ra _____ (impresa agricola conduttrice) è interessato/a praticare colture di secondo raccolto al fine di ottimizzare i fattori produttivi della propria organizzazione aziendale, in particolare la coltura di/del _____, ed ha chiesto di poterla praticare nei terreni del Sig. [ovvero, della Società] _____ [impresa agricola concedente] dopo il raccolto della coltura principale;

il/la Sig./ra [ovvero, la Società] _____ [impresa agricola concedente], ha valutato positivamente la possibilità della coltivazione intercalare di/del _____, per i benefici agronomici che essa potrà arrecare ai terreni e alla coltura che verrà impiantata successivamente.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

il presente contratto di concessione per la coltivazione di coltura intercalare (di seguito, il "Contratto") per la coltivazione di/del _____ [indicare la coltura intercalare]

Art. 1 - Premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 2 - Terreno dedicato alla coltura intercalare

L'impresa concedente intercalare i terreni sotto elencati, per la superficie complessiva di Ha _____;

Il proprietario dei fondi rustici siti nel Comune di _____ della superficie complessiva di Ha _____, aventi al catasto terreni del Comune suddetto la seguente rappresentanza catastale:

foglio di mappa n° _____ Particelle n° _____ con un imponibile dominicale di Euro _____ ed agrario di Euro _____, mette a disposizione dell'impresa conduttrice per la sopradetta coltura che accetta i seguenti appezzamenti:

Comune	Foglio	Mappale	Ha	Particella n.
Comune	Foglio	Mappale	Ha	Particella n.
Comune	Foglio	Mappale	Ha	Particella n.
Comune	Foglio	Mappale	Ha	Particella n.

Art. 3 - Obblighi e poteri del conduttore

3.1 L'impresa conduttrice si assume l'obbligo di coltivare negli appezzamenti sopradescritti esclusivamente la coltura di/del _____.

Provvederà perciò alla semina, alla concimazione e a tutte le altre operazioni agronomiche necessarie allo sviluppo della coltura, secondo le regole della buona tecnica agraria richiesta per tale coltivazione, e farà proprio il raccolto.

3.2 Il concedente autorizza fin d'ora il conduttore ad accedere al terreno tramite la carraia aziendale, fermo restando che tutte le risorse impiegate nella coltivazione intercalare saranno sotto l'esclusiva responsabilità del conduttore.

3.3 Prima di ogni accesso con mezzi e/o persone l'impresa conduttrice si impegna a darne congruo preavviso, che non potrà essere comunque inferiore alle 24 ore, affinché l'impresa concedente provveda ad eliminare i rischi di interferenza con le proprie attività.

3.4 A raccolto avvenuto, l'impresa conduttrice dovrà eseguire sul terreno i seguenti lavori _____ e, sarà tenuta a riconsegnarlo libero da persone e cose al concedente senza ulteriore ritardo e comunque in tempo utile per l'impianto della successiva coltura.

3.5 Il conduttore non potrà in alcun modo sub-concedere il terreno a terzi o cedere il presente contratto.

Art. 4 - Garanzie

4.1 L'impresa concedente garantisce quella conduttrice dalle molestie ex art. 1585 c.c. e che i prodotti del fondo non sono stati dati a garanzia di prestiti o debiti del concedente medesimo.

Art. 5 - Decorrenza e durata

5.1 Il contratto avrà inizio dal _____ giorno nel quale avverrà la consegna e terminerà alla completa raccolta del prodotto e dei residui colturali, indicativamente entro il giorno _____.

5.2 Stante la natura del contratto, esso terminerà alla data concordata senza che sia necessaria disdetta. Eventuali successivi accordi saranno quindi stipulati dalle parti in totale autonomia indipendentemente dal presente contratto.

5.3 Alla scadenza il conduttore si impegna a rilasciare il terreno libero da cose, persone e animali, nonché ripulito da eventuali rifiuti di qualsiasi tipo, non potendo vantare alcun diritto alla detenzione del fondo, in quanto tale fattispecie negoziale non rientra in quelle di concessione di godimento di fondo rustico, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56 Legge 3 maggio 1982 n. 203.

Art. 6 - Corrispettivo

6.1 Il corrispettivo della concessione è pattuito in euro _____ (00), il quale verrà corrisposto nel modo seguente: _____

6.2 I terreni oggetto di concessione dispongono di acqua sufficiente ad uso irriguo nelle vicinanze. Tutti i costi connessi all'utilizzo dell'acqua, nessuno escluso, saranno a carico del sig. conduttore

Art. 7 – Esenzione Iva

7.1 Il concedente dichiara che il corrispettivo del contratto è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, num. 8, d.p.r. n. 633/72.

Art. 8 – Deroga

8.1 Le parti si danno reciprocamente atto che, trattandosi di un contratto per la coltivazione di colture intercalari, stipulato ai sensi dell'art.56 della Legge 203/1982 non è necessario il visto e l'autorizzazione delle Organizzazioni Sindacali di categoria.

Art. 9 - Modifiche contrattuali

9.1 Tutte le modifiche, compresi gli eventuali patti aggiuntivi, che si ritenesse opportuno o necessario apportare al presente contratto, saranno validi ed efficaci solo se espressamente approvati per iscritto da entrambe le parti.

Art. 10 - Spese

10.1 Le spese di redazione del contratto, che è redatto in triplice originale, e quelle relative alla sua registrazione, sono da ritenersi a carico delle parti in eguale misura.

Art. 11 - Imposte

11.1 Ai fini della registrazione del contratto, le parti chiedono l'applicazione della tariffa prevista dall'art. 5, n. 1, lettera a-bis, allegata al D.P.R. n. 131/1986, parte prima, pari all'1% del canone pattuito, con il minimo di euro 67,00. La registrazione del contratto sarà effettuata da _____ [scegliere concedente o conduttore] con spese a carico delle parti in egual misura.

Art. 12 - Legge applicabile

12.1 Le parti si danno atto che al presente contratto non si applicano le disposizioni sull'affitto di fondo rustico, ai sensi dell'art. 56 della Legge n. 203/1982. Per espressa volontà delle parti, per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di locazione e affitto, in quanto compatibili.

Luogo e data di sottoscrizione

Le parti